



# Euronews

Newsletter a cura dell'EIC IT383  
Abruzzo



Enterprise  
DG

**ANNO 2004**  
**NUMERO 1/2**



**EIC IT383 Abruzzo Sportello dell'Aquila  
ISFOP**

Azienda Speciale della Camera di Commercio dell'Aquila  
C.so V.Emanuele II, n. 86 - 67100 L'Aquila  
tel.0862667259 fax 0862667311  
e-mail daniela.scimia@aq.camcom.it

## UNIONE EUROPEA

### ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITÀ PRODOTTI ALIMENTARI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2004 è stata pubblicata la circolare del Ministro delle Attività Produttive relativa ad etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.

In particolare il provvedimento, emanato in attuazione della direttiva 2000/13/CE, fornisce chiarimenti su:

- utilizzazione del termine "Integrale" nell'etichettatura dei prodotti da forno;
- somministrazione della croissanterie;
- uso dei termini «All'aceto», «Con aceto» e simili;
- vendita prodotti congelati;
- utilizzazione uova fresche;
- prodotti artigianali;
- paste speciali;
- bevande di fantasia al gusto di frutta;
- etichettatura delle carni, quali ingredienti;
- commercializzazione degli oli di oliva, quali ingredienti;
- prodotti venduti sfusi;
- preparati per brodo e condimento;
- formaggi freschi a pasta filata;
- peso/peso netto;
- etichettatura degli imballaggi e dei contenitori per liquidi;
- prodotti con edulcoranti.

Si ricorda che con il decreto legislativo n.181/2003, approvato dal Consiglio dei ministri del 29 maggio 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2003, sono cambiate le regole in materia di etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari.

La Circolare dispone che l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione del prodotto devono assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Devono cioè non indurre l'acquirente a comprendere erroneamente le caratteristiche del prodotto alimentare soprattutto in merito alla natura, identità, qualità, composizione, conservazione origine e fabbricazione. Infine non devono evocare proprietà o effetti che il prodotto non possiede come ad esempio proprietà curative che sono prerogativa di alcuni prodotti aventi caratteristiche particolari.

## ENERGIA: DECRETO PER FONTI RINNOVABILI

Il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'elettricità da fonti rinnovabili è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2004.

Il decreto getta le basi per un futuro quadro europeo in materia di promozione delle fonti rinnovabili di Energia per la produzione di elettricità.

In particolare, il provvedimento:

- prevede misure agevolative per la diffusione di impianti di piccola taglia, cioè con potenza nominale non superiore a 20 KW (ad esempio impianti eolici);
- include i rifiuti fra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili;
- prevede l'emanazione di specifiche disposizioni a favore dell'energia solare;
- definisce misure atte a promuovere studi ed iniziative che favoriscano una più efficace valorizzazione energetica delle biomasse.

Le disposizioni di attuazione sono collegate al disegno di legge di riordino del settore energetico (atto Senato n.2421) in corso di avanzato esame parlamentare.

(Fonte Presidenza del Consiglio dei Ministri – [www.governo.it](http://www.governo.it))

## AIUTI DI STATO - REGOLAMENTO DI ESENZIONE PER GLI AIUTI ALLE PMI IN AGRICOLTURA

Entrato in vigore il 23 gennaio scorso, fino alla fine del 2006, il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, adottato a dicembre e pubblicato in GUCE L 1 del 3/1/2004, che permetterà di evitare la notifica a Bruxelles dei regimi (e dei casi individuali) che agevolano un'ampia gamma di aiuti a beneficio delle piccole e medie imprese, vale a dire la quasi totalità delle imprese attive nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Tale normativa compensa l'eccezione di cui al regolamento PMI 70/2001, che non è applicabile all'ambito agricolo, mentre lo sono i regolamenti n. 68/2001 (esenzione per gli aiuti alla formazione) e n. 2204/2002 (esenzione per gli aiuti all'occupazione).

Per tutti quei casi che non rientrano, a vario titolo (categoria di aiuto, dimensione del progetto o dell'aiuto, dimensione dell'impresa, ecc.), nel regolamento in oggetto, continuerà ad essere obbligatorio il nulla osta della Commissione sulla base degli Orientamenti agricoli del 2000. Sono in ogni caso esclusi dal campo di applicazione del regolamento gli aiuti erogati per coprire la pubblicità dei prodotti e gli aiuti alla trasformazione dei prodotti di cui all'allegato I in prodotti in esso non compresi. Il regolamento non si applica inoltre ad aiuti per investimenti individuali di oltre 12,5 milioni di euro, né agli aiuti di importo effettivo superiore a 6 milioni di euro.

Il contenuto del regolamento ricalca in gran parte gli Orientamenti agricoli, con alcune esclusioni relative innanzitutto alle categorie di aiuto che possono beneficiare dell'esenzione. Il regolamento prevede infatti l'esenzione dalla notifica solo per le seguenti categorie di aiuto:

- Investimenti nelle aziende agricole e nei settori della trasformazione e commercializzazione
- Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali
- Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico
- Insediamento di giovani agricoltori
- Pre pensionamento
- Associazioni di produttori
- Pagamento di premi assicurativi
- Ricomposizione fondiaria
- Produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
- Assistenza tecnica nel settore agricolo
- Sostegno al settore zootecnico

Altri aiuti stabiliti in Regolamenti diversi del Consiglio (Azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi; Aiuti contro le TSE; Aiuti concessi dagli Stati membri o nel quadro delle OMC nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e degli ortofrutticoli, o quali misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine oppure nell'ambito del sostegno ai seminativi).

Rispetto agli Orientamenti non beneficeranno dunque dell'esenzione le misure di indennizzo concesse dagli Stati a fronte di calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche, gli aiuti per la lotta ad epizootie e fitopatie, aiuti per la chiusura di capacità, gli aiuti a compensazione degli svantaggi naturali nelle zone

svantaggiate e infine gli aiuti al mantenimento di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici. Tali agevolazioni potranno beninteso continuare ad essere previste dalle amministrazioni, ma dovranno essere autorizzate dalla Commissione previa notifica.

Rispetto agli Orientamenti agricoli si segnala qualche altro elemento distintivo, tra cui:

- una maggiorazione più consistente - del 10% anziché del 5% - delle intensità di aiuto ammissibili nel caso di investimenti effettuati da giovani agricoltori;
- una quantificazione precisa dell'aumento di capacità aziendale che osta alla concessione di aiuti all'investimento (l'incremento non può superare il 20%);
- la valutazione dei normali sbocchi di mercato, quale condizione per concedere aiuti agli investimenti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione, dovrà chiaramente guardare il futuro, non è semplicemente una verifica degli sbocchi oggi esistenti;
- impossibilità di concedere aiuti per l'acquisto, oltre che dei diritti di produzione, di animali, terreni diversi da quelli destinati all'edilizia, piante o impianto delle stesse;
- la previsione, tra le spese ammissibili sostenute per la conservazione di elementi non produttivi, ma a carattere storico-archeologico facenti parte dell'azienda agricola, di un compenso per l'agricoltore entro un massimale di 10.000 euro.

Con riferimento alla bozza di regolamento che era stata sottoposta in estate per osservazioni, la versione definitiva elimina il meccanismo che prevedeva di sospendere l'applicabilità dell'esenzione in caso di mancato adempimento da parte degli Stati membri dell'obbligo di trasmettere le relazioni che consentono alla Commissione di effettuare la sua opera di monitoraggio. Tuttavia si chiede agli Stati di dare comunicazione dei nuovi regimi o casi singoli 10 giorni prima che entrino in vigore i primi o concessi i secondi, con pubblicazione su Internet di un riepilogo per Stato membro di tutti gli aiuti esonerati 5 giorni prima che inizino ad operare. Questa previsione si differenzia anche dagli altri regolamenti di esenzione che impongono una comunicazione nei 20 giorni successivi all'applicazione delle agevolazioni.

Appare opportuno osservare che gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, al punto 4.2.4, stabiliscono che, nel caso di aiuti di Stato nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli concessi nell'ambito di un regime di aiuto regionale già approvato dalla Commissione, possono essere autorizzati aiuti fino all'intensità stabilita da quel regime, precisando che le spese ammissibili, in tal caso, sono quelle di cui agli Orientamenti suddetti.

Il regolamento non prevede nulla in proposito. È vero che nel caso degli Orientamenti l'applicazione di un regime più favorevole è comunque subordinato all'autorizzazione della Commissione; ma l'autorizzazione è necessaria anche per il regime "standard".

Nel momento in cui non sia più necessaria la notifica per l'adozione di un regime di aiuto alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che conceda aiuti di intensità pari a quelle indicate al 2° comma (le stesse degli Orientamenti), non si vede perché sia ancora necessaria la notifica per applicare le intensità di aiuto previste dalla mappa per gli aiuti a finalità regionale per ciascuno Stato membro, a differenza da quanto è invece disposto dall'art. 4, 2° comma del Regolamento 70/2001 per gli aiuti agli investimenti delle PMI non agricole.

La circostanza per cui, nel caso degli Orientamenti, l'eventuale applicazione delle intensità previste per gli aiuti a finalità regionale è subordinata al fatto che gli aiuti al settore della trasformazione e commercializzazione siano concessi nell'ambito di un regime di aiuto già approvato dalla Commissione non è rilevante. Il sistema dei regolamenti "di esenzione" consente infatti l'istituzione di regimi di aiuto senza notifica, nel caso di PMI, anche a favore di regioni assistite, applicando le intensità previste dalla mappa per gli aiuti a finalità regionale autorizzata per lo Stato in questione.

Non essendo più necessaria la notifica per gli aiuti alle PMI nel settore agricolo e non essendo necessaria la notifica per aiuti alle PMI nelle regioni assistite, con le intensità relative a queste, non si vede perché debba essere necessaria la notifica per applicare le intensità previste dalla mappa autorizzata per le regioni assistite nel caso di aiuti alle PMI agricole.

Da ultimo, anche il principio della necessità dell'aiuto merita un'annotazione. Nel regolamento in oggetto si esplicita una tendenza in atto da qualche tempo presso i servizi della Commissione che costituisce un'interpretazione senz'altro più restrittiva della regola universalmente nota e abitualmente applicata. Di norma, infatti, veniva vietata la concessione di aiuti a favore di lavori già iniziati, o di attività intraprese, prima della presentazione della domanda di aiuto all'autorità competente. Nel regolamento di esenzione in agricoltura, risultano finanziabili solo le attività svolte dopo che la domanda è stata accettata dall'autorità competente in modo ufficiale, il che sposta ancora più in avanti il termine a partire dal quale è possibile avviare l'esecuzione del progetto per non rischiare di sostenere spese che non potranno poi essere ammesse a finanziamento.

(Fonte: Mondimpesa scpa)

## PROGETTO DI REGOLAMENTO CE PER L'APPLICAZIONE DEL DE MINIMIS NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA

La Commissione ha "abbinato" il varo del regolamento di cui sopra alla presentazione di una proposta sull'applicazione della regola *de minimis* agli aiuti destinati ai settori dell'agricoltura e della pesca, come è arcinoto, tradizionalmente esclusi da tale beneficio. Il *de minimis* agricolo ha sue proprie caratteristiche, in quanto è consentito per un importo di 3.000 euro (!) per agricoltore o pescatore su tre anni. Gli aiuti erogati in *de minimis* da uno Stato membro inoltre non potranno superare complessivamente lo 0,3% della produzione agricola o alieutica nazionale. Attualmente il progetto è in discussione presso gli Stati membri. Sarà quindi sottoposto a consultazione pubblica e, nelle intenzioni, dovrebbe essere adottato ed entrare in vigore entro la fine del 2004.

---

### AGEVOLAZIONI

#### L. 488/92: INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DEI SERVIZI REALI AMMISSIBILI

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28/01/04 il DM 19 gennaio 2004 con il quale il Ministero delle Attività Produttive ha integrato l'elenco dei servizi reali che possono beneficiare delle agevolazioni della legge n. 488/1992.

Nel dettaglio, l'estensione riguarda le "Attività ricreative, culturali e sportive" tra i quali devono ora intendersi anche i servizi di assistenza, organizzazione di set e ambientazioni, logistica e marketing riferiti alle attività di produzione e post-produzione cinematografica, televisiva e multimediale. Il provvedimento avrà effetto dai bandi della legge n. 488/92 aperti successivamente alla data di pubblicazione del decreto stesso.

#### FINANZIARIA 2004: LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

Legge Finanziaria 2004 (legge 24/12/03, n. 350) è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27/12/2003.

Il disposto normativo si caratterizza per alcuni passaggi di interesse per il mondo delle imprese che di seguito riportiamo.

**Art. 3, commi 3 e 4. Ricerca e Università** Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma con imprese pubbliche e private, comprese le PMI, per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie del Paese, anche tramite uno scambio di conoscenze che favorisca la realizzazione dei suddetti programmi e attività. Le strutture universitarie specialistiche, che operino nei settori strategici per la diffusione del diritto europeo, possono promuovere accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati, tra cui le PMI, per lo sviluppo di programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure professionali e manageriali nei settori di interesse strategico per l'attuazione delle politiche comunitarie e per l'internazionalizzazione delle imprese.

**Art. 4, comma 15. Legge 181/89 aree siderurgiche in crisi.** Con la Finanziaria 2001 era stata disposta l'integrazione del programma speciale di reindustrializzazione, di cui alla legge 181/89, con la previsione dello sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova; ora con l'attuale finanziaria si aggiunge a tale polo l'attività di ricerca.

**Art. 4, comma 76. Penetrazione commerciale delle imprese artigiane.** Dieci milioni di euro sono stanziati per l'anno 2004 per agevolare i programmi di internazionalizzazione e di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a questi collegati. Modalità e condizioni di applicazione delle disposizioni saranno definite con decreto del Ministero delle Attività produttive

**Art. 4 comma 85. Legge 251/92.** La Finanziaria estende la portata del comma 5 dell'art. 72 della Finanziaria 2003 alla legge 215/92 per l'applicazione del 5° bando. Tale disposizione prevede fa sì che le somme erogate ai sensi della legge sull'imprenditoria femminile non siano soggette alle previsioni dell'art. 72 comma 1; in base a tale articolo i contributi in conto capitale devono essere concessi secondo i seguenti principi:

- l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;
- la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;
- il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50% annuo.

La Finanziaria 2003 già escludeva dall'applicazione di tali disposizioni i contributi in conto interessi, la legge 488/92 e le agevolazioni concesse a valere sul D.Lgs. 297/99, queste ultime solo a partire dal 2006.

**Art. 4, comma 106. Interventi a sostegno del capitale di rischio.** Viene costituito un fondo rotativo per gli interventi nel capitale di rischio di cui potrà avvalersi Sviluppo Italia per effettuare interventi temporanei e di minoranza, non superiori al 30% e di durata massima pari a 5 anni, nel capitale di imprese produttive di beni e servizi. Le quote di capitale delle imprese, che devono presentare nuovi programmi di sviluppo, devono essere sottoscritte o acquistate esclusivamente a condizioni di mercato; Sviluppo Italia può altresì acquisire o sottoscrivere quote di minoranza in fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese. Le imprese in oggetto devono rientrare nei parametri di media o grande impresa.

Gli interventi non possono comportare il consolidamento delle passività delle imprese, né operazioni di salvataggio o ristrutturazione di imprese in difficoltà; sono inoltre escluse le imprese operanti nei settori sensibili ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato e nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato istitutivo. Le modalità di gestione del Fondo devono essere tali che non si configuri un aiuto di stato così come previsto dalla comunicazione della Commissione 2001/C235/03 sugli aiuti di stato in materia di capitale di rischio.

Le modalità di attuazione verranno fissate dal CIPE.

**Art. 4 comma 132, Credito d'imposta per le aree sottoutilizzate (Tremonti sud).** La precedente legge Finanziaria, all'art. 62 comma 1, lettera d) disponeva che i soggetti che avessero inoltrato istanza ai sensi dell'art. 8 legge 388/2000 così come modificata dalla legge 178/2002 art. 11 (Tremonti sud) e non avessero ottenuto il credito d'imposta per esaurimento di risorse dell'anno 2002 potessero ripresentare istanza; ora con la Finanziaria 2004 si prevede che tali soggetti che abbiano poi ottenuto il contributo grazie al rifinanziamento delle risorse tramite delibera CIPE 23/03 e abbiano quindi ottenuto il consenso dell'Agenzia delle Entrate nel mese di settembre 2003, possano ora iniziare la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo 2004 e possano utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza accolta. Tale ultima disposizione temporale vale anche per coloro che abbiano presentato istanza per la prima volta nel corso del 2003.

**Art. 4, comma 159. Interventi per la ricerca.** La finanziaria 2004 stanziava nuovi fondi per sostenere e potenziare l'attività di ricerca scientifica e tecnologica. Verrà infatti riconosciuto un contributo in conto capitale fino a 20 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e fino a 15 milioni di euro per l'anno 2006. Destinatari, misure e tipologie degli interventi saranno definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

**Art. 4, comma 181. Interventi per l'editoria.** È istituito un credito d'imposta per imprese editrici di quotidiani e di periodici e di libri per l'acquisto di carte utilizzata per la stampa nel corso del 2004. Il contributo ammonta al 10% della spesa. Le modalità di riconoscimento del credito di imposta saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, questa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere utilizzato anche in compensazione. L'ammontare della spesa e l'importo del credito d'imposta sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui la spesa è stata sostenuta.

Non sono ammesse le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa di:

- quotidiani e periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per più del 50% dell'intero stampato su base annua;
- quotidiani e periodici non posti in vendita, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
- quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50% della loro diffusione;
- quotidiani e periodici di pubblicità, di vendita per corrispondenza, di promozione delle vendite di beni o di servizi;
- cataloghi;
- pubblicazioni finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose;
- quotidiani e periodici delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici, di altri organismi riconducibili allo Stato o che svolgono una pubblica funzione;
- prodotti editoriali pornografici.

L'applicazione del regime in oggetto è subordinato ad autorizzazione da parte della Comunità europea.

**Art. 4, comma 190. Contributi alle emittenti radiofoniche.** I contributi previsti dall'articolo 52, comma 18, della finanziaria 2002, destinati alle emittenti radiofoniche, sono estesi alle emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario per una quota pari al 10% della somma riservata alle emittenti radiofoniche locali. I nuovi soggetti devono presentare le domande entro il 31 gennaio 2004.

**Art. 4, comma 212. Contributi per il recupero del materiale rotabile.** E' istituito un fondo per l'erogazione di contributi per il sostegno delle attività di ripristino in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci. Le PMI che esercitano servizi di trasporto merci, in proporzione alle unità di materiale acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o attraverso cessione a soggetti che esercitino le medesime attività, possono richiedere contributi, la cui entità e le cui modalità di concessione saranno fissate con decreto ministeriale.

**Art. 4, comma 215. Distretti industriali della nautica.** La Finanziaria istituisce un fondo, finalizzato al sostegno delle attività dei distretti industriali della nautica da diporto, per l'assegnazione di contributi per l'abbattimento di oneri accessori, a favore di imprese o consorzi operanti nei suddetti distretti, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno 500 posti barca. Le aree e le modalità di concessione sono fissate con apposito decreto.

## **REGIONE ABRUZZO – POR Obiettivo 3 2000-2006**

### **Bando misura D1**

### **Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese pubbliche e private con priorità alle PMI**

#### **Finalità generali**

Finanziamento di progetti di formazione, rivolti alle grandi imprese ed alle PMI localizzate nel territorio abruzzese attraverso interventi formativi, relativi all'aggiornamento, al perfezionamento e all'acquisizione di competenze dei lavoratori, nonché di progetti rivolti a liberi professionisti.

Le **tipologie di intervento** sono 4:

Azione 1 – Progetti aziendali per PMI;

Azione 2 – Progetti interaziendali per dipendenti e lavoratori autonomi nei settori artigianato, commercio e servizi, agricoltura;

Azione 3 – Progetti formativi per liberi professionisti;

Azione 4 - Aiuti alla formazione – progetti per grandi imprese.

Sono inclusi fra i destinatari delle azioni lavoratori con contratto atipico o a tempo parziale.

#### **Azioni finanziabili**

Azioni 1-2-3

-interventi di formazione e sostegno alla crescita imprenditoriale e manageriale nell'ambito dei settori dell'artigianato, del commercio e dei servizi, dell'agricoltura (PMI e lavoratori autonomi);

- interventi di formazione in ambito organizzativo/ gestionale: finalizzati allo sviluppo delle tecniche di gestione e/o organizzazione della produzione, del personale, dei servizi amministrativi e commerciali e delle procedure interne, incluso il conseguimento degli standard ambientali di sicurezza e di qualità certificabili ai sensi della normativa vigente;

- interventi di formazione in ambito tecnologico-produttivo: finalizzati all'introduzione delle innovazioni tecnologiche riferita ad impianti, attrezzature o macchinari ovvero alla sperimentazione di materiali o prodotti innovativi;

- interventi formativi di aggiornamento professionale e specializzazione per liberi professionisti.

Azione 4 – “Aiuti alla formazione – progetti grandi imprese” sono finanziabili:

- interventi rivolti ai lavoratori di imprese in stato di crisi aziendale e/o in profonda ristrutturazione e/o riorganizzazione per la salvaguardia dell'occupazione, sulla base di accordi con le parti sociali ad esclusione delle imprese che sono in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari (GUCE C288 del 9.10.1999) e che ricevano aiuti di Stato per il salvataggio o la ristrutturazione.

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Azioni 1 e 4 – singole imprese per il fabbisogno formativo del proprio personale; consorzi di imprese, associazioni temporanee o raggruppamenti di imprese per il fabbisogno formativo del personale delle imprese consorziate o associate, formazione diretta; gli Organismi di formazione con sedi operative accreditate per la macrotipologia “Formazione Continua” alla data di presentazione del progetto. In tal caso deve essere prodotta specifica delega da parte dell'azienda, del consorzio di aziende o ATI o raggruppamenti beneficiari delle formazione.

Azioni 2 e 3 – Organismi di formazione con sedi operative accreditate per la macrotipologia “Formazione Continua” alla data di presentazione del progetto.

#### **Durata, avvio dei progetti e numero allievi**

L'azione temporale di svolgimento dei progetti va commisurata in funzione alla complessità e/o alla numerosità delle attività previste, comunque di norma:

Azioni 1 e 2 non superiore ad 8 mesi

Azione 3 non superiore a 3 mesi

Azione 4 non superiore a 12 mesi

I progetti devono essere di norma, avviati entro 40 giorni dalla comunicazione di affidamento.

I progetti presentati a valere sull'Azione 1 devono avere una durata compresa tra un minimo di 32 ore ed un massimo di 160 ore e i progetti monoaziendali devono essere avviati **con almeno 5 allievi**, i progetti pluriaziendali devono essere avviati **con 15 allievi**.

I progetti presentati a valere sull'Azione 2 devono avere una durata compresa tra un minimo di 32 ore ed un massimo di 100 ore e devono essere avviati con 15 allievi.

I progetti presentati a valere sull'Azione 3 devono avere una durata massima di 50 ore ed un massimo e devono essere avviati con 15 allievi.

**Parametro massimo costo riconosciuto:** €21,00 per ogni ora e per ogni allievo in formazione

#### **Risorse disponibili**

**Azione 1** – 1.300.000,00

**Azione 2** – Artigianato – 915.000,00

Commercio e servizi – 915.000,00

Agricoltura – 915.000,00

**Azione 3** – 202.352,00

**Azione 4** – 900.000,00

#### **Termini presentazione progetti**

Azioni 1,2 e 3

I progetti devono pervenire all'Ufficio Protocollo della Regione Abruzzo – Direzione Regionale delle Politiche attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione, Via Raffaello N. 137, 65124 Pescara – nel caso di consegna a mano dalle ore 09.00 alle ore 13.00 di ciascun giorno lavorativo per 60 giorni, salvo proroghe o chiusura anticipata per esaurimento delle risorse disponibili, a partire dal quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA (23 Dicembre 2003). Per i progetti inviati tramite servizio postale deve essere utilizzata a pena di esclusione, la Raccomandata A.R.; in tal caso rispetto alla data di scadenza fa fede il timbro postale di spedizione.

Azione 4

I progetti devono pervenire all'Ufficio Protocollo della Regione Abruzzo – Direzione Regionale delle Politiche attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione, Via Raffaello n. 137, 65124 Pescara – nel caso di consegna a mano entro le ore 13.00 del quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURA del presente avviso

Per i progetti inviati tramite servizio postale deve essere utilizzata a pena di esclusione, la Raccomandata A.R.; in tal caso rispetto alla data di scadenza fa fede il timbro postale di spedizione.

#### **Procedure di selezione**

Azioni 1, 2, 3.

I progetti vengono selezionati secondo procedure a sportello, con valutazione di merito per stabilire l'ordine di priorità dei progetti nell'ambito di ciascuna giornata.

I progetti che superano la fase di ammissibilità sono sottoposti a valutazione di merito sulla base di criteri predefiniti per l'assegnazione di un punteggio: il punteggio massimo attribuibile è di punti 100.

Un progetto è ritenuto finanziabile se raggiunge la soglia minima di 21 punti.

---

## **RICERCA & SVILUPPO**

### **BANDO FIT-ICT**

**Fino al 24 febbraio 2003** è possibile presentare domanda a valere sul bando nazionale FIT-ICT (fondo sociale rotativo per l'innovazione tecnologica/legge 46/82 bando tematico ICT). Tale legge finanzia progetti di sviluppo precompetitivo e di ricerca industriale che riguardi la sperimentazione e la realizzazione, mediante l'utilizzo di applicazione informatiche innovative, di nuovi processi aziendali finanziati allo sviluppo di nuovi prodotti/servizi ed alla riduzione dei costi aziendali. Il bando FIT ICT è rivolto principalmente a piccole e medie imprese ed offre un finanziamento a tasso agevolato del 60%

dei costi totali ammissibili oltre ad un possibile contributo alla spesa concesso nella misura massima del 25% a fondo perduto.

## NOVITA' NELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI DELLO STATO

La Commissione ha annunciato, nella sua riunione di fine 2003, la semplificazione delle norme che disciplinano la concessione degli aiuti di Stato per la ricerca e sviluppo (R&S) a favore delle PMI.

Secondo le nuove disposizioni, che entreranno in vigore nel gennaio 2005, gli Stati membri potranno concedere aiuti in materia di R&S (fino a un determinato limite) alle piccole aziende senza obbligo di notifica alla Commissione, in modo da accelerare il processo e ridurre gli oneri amministrativi. Inoltre la nuova definizione di piccola o media impresa, adottata nel 2003, sarà inserita nei regolamenti della Commissione in materia di sostegno alla formazione e di aiuti alle PMI.

## OFFERTE DI TECNOLOGIA (RT)

**Germania-Codice: TGE-SW-005**

### **Superconduttori ad elevata temperatura per sviluppare nuovi prodotti a basso consumo di energia**

Una giovane azienda tedesca operante nel settore dei superconduttori ad elevata temperatura (htsc-high temperature superconductor), cerca partner per sviluppare nuovi prodotti per nuove applicazioni. Gli HTSC (superconduttori ad elevata temperatura) conducono l'elettricità senza resistenza pertanto sono capaci di trasportare indefinitivamente corrente senza perdere energia. Un'altra caratteristica è l'assenza di campo magnetico all'interno di un superconduttore. Nuove rivoluzionarie applicazioni sono possibili nel campo della medicina, nelle aziende di trasporto, di elettronica e fisica e nelle compagnie elettriche.

**Svezia- Codice: SE IRCWSS IVF TR 03 1**

### **Metodo per testare sensori radar nelle automobili**

Una società svedese che opera nel settore automobilistico cerca un metodo e/o equipaggiamento per testare, calibrare ed aggiustare sensori radar montati su vetture. Il test dovrà essere effettuato sulla linea di assemblaggio e non dovrà durare più di 55 secondi. La società è interessata a collaborare e/o trovare degli accordi commerciali.

## RICHIESTE DI TECNOLOGIA (OT)

**Israele-Codice: MAIrup1NN**

### **Sistema innovativo per il monitoraggio delle acque**

Una PMI israeliana ha per prima usato un sistema innovativo di sensori a distanza per il monitoraggio della qualità delle acque. Questo apparato permette di effettuare dei prelievi su una vasta area in modo da fornire informazioni quantitative e qualitative complete sullo stato delle acque prese in considerazione e di valutare immediatamente le migliori iniziative da prendere. La PMI ricerca un accordo di cooperazione tecnica e dei partner per lo sviluppo di nuove applicazioni del sistema.

**Gran Bretagna – Codice 2003/01**

### **Riciclaggio di materiali plastici di scarto**

Una piccola azienda inglese, che opera da circa venti anni nel settore dei prodotti di resina, offre una nuova tecnologia per la produzione di articoli, quali assi, mattonelle, pannelli, pali, lastre ecc., derivati totalmente da materiali plastici di scarto. L'innovazione principale di questo processo si trova nel fatto che esso non richiede né la separazione iniziale in singole componenti, né la necessità di pre-trattamenti. La PMI è alla ricerca di un accordo di partenariato o di investimenti per potenziare pienamente questa tecnologia che permette il riciclaggio di un enorme volume di materiale di scarto.

Per le informazioni: APRE Abruzzo e Molise – Dott.ssa Pia Pohjolainen  
Via Conte di Ruvo, 2-65127 Pescara Tel. 085-61207 Fax: 085-61487  
E-mail: info@pe.camcom.it



---

## INTERNAZIONALIZZAZIONE

### **SISTEMA COMUNITARIO DI PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE**

La Comunità europea concede dal 1971 preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell'ambito del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG). Tale sistema è stato profondamente rinnovato nel 2001 tramite il regolamento n. 2501/2001 che avrebbe dovuto applicarsi dal 1° gennaio 2002 alla fine del 2004, in via provvisoria, nelle more della conclusione dei negoziati multilaterali promossi dall'Organizzazione mondiale del commercio e avviati a Doha nel novembre 2001.

Recentemente, tuttavia, poiché tali negoziati non si sono ancora conclusi, non ritenendo opportuno ridefinire il sistema in assenza di un accordo internazionale, il Consiglio ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2005 del sistema vigente.

La misura è contenuta nel regolamento n. 2211/2003 (GUCE L 332/03, p. 1), in vigore dal 22 dicembre 2003. Nell'occasione, sono stati apportati allo SPG alcuni aggiustamenti relativi, in particolare, al meccanismo di graduazione (vale a dire il meccanismo annuale di esclusione di determinati paesi o settori per motivi connessi al loro sviluppo) con lo scopo di sostenere lo sviluppo della produzione sostenibile e l'impianto di colture alternative alla droga, oltre che l'applicazione delle norme in materia di protezione dei lavoratori contenute nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.  
(Fonte *Mondimpresa scpa*)

## LEGGE SUL BIOTERRORISMO

La "Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act" del 2002 n. **107/188** è stata formulata dagli USA per tutelarsi da minacce di attacchi terroristici nella catena alimentare statunitense. La legge è entrata in vigore lo scorso 12 dicembre 2003. Qualunque azienda desideri esportare prodotti alimentari negli USA dopo tale data dovrà tenere conto di tutte le clausole previste da questa norma:

1. **registrazione** delle aziende esportatrici di prodotti alimentari alla Food and Drug Administration (FDA)
2. nomina di un **agente** negli USA che farà da tramite tra l'azienda e la FDA
3. **prior notice**

**1. La registrazione è obbligatoria** alla FDA di tutti i centri nazionali ed esteri che *producono, trasformano, trattano, confezionano o detengono* alimenti destinati al consumo da parte di *persone o animali* negli USA. I produttori di materie prime *che affidano i loro prodotti ad altri centri ESTERI* per ulteriori trattamenti o confezionamento **non** devono registrarsi. Gli stessi sono invece tenuti a registrarsi se si occupano dell'**esportazione** delle materie prime.

Sono **ESENTI**:

- produttori al 100% sotto supervisione del Ministero dell'Agricoltura statunitense (*carne, pollame, uova*)
- dettaglianti (anche venditori a consumatori via Internet)
- turisti o residenti USA che spediscono o portano prodotti alimentari per uso personale

### **CHI DEVE REGISTRARSI:**

Il proprietario, l'operatore o il rappresentante di un'azienda, oppure un individuo autorizzato da uno di questi.

### **COME PUO' EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE:**

- **tramite Internet** è necessario aprire un **account** e creare una **password** partendo dal link [www.access.fda.gov](http://www.access.fda.gov) oppure dal link diretto [www.access.fda.gov/oa/signUpSelect.jsp](http://www.access.fda.gov/oa/signUpSelect.jsp)
- **tramite modulo** le aziende che non hanno accesso ad Internet possono richiedere una copia del modulo alla FDA telefonando o con una richiesta scritta.

### **QUANDO:**

La registrazione deve avvenire **prima** che i prodotti alimentari siano esportati negli USA

Nel caso di mancata registrazione per tempo la **merce** verrà **bloccata** al porto d'entrata e la *ditta* esportatrice *dovrà sostenere i costi* per lo *spostamento* o il *magazzinaggio*.

Al termine della registrazione si riceverà un **numero di registrazione** ed un **pin**

**NB:** Il numero di registrazione (**FDA registration number**) dovrà essere riportato sul **prior**

Un'azienda si registra una sola volta ma è tenuta ad aggiornare le informazioni di registrazione richieste ogni volta che queste cambiano. Sia la *registrazione* che gli *aggiornamenti* sono completamente **gratuiti**

## **2. L'agente**

Ogni centro che esporti prodotti alimentari in USA deve obbligatoriamente nominare un **agente**. L'agente sarà uno solo, anche se si hanno più importatori

L'**agente** può essere il *distributore*, lo *spedizioniere*, il *custom broker* oppure *qualsiasi altra persona di fiducia* dell'azienda, che risiede o abbia un'attività di affari negli USA.

## **3. PRIOR NOTICE**

La legge sul bioterrorismo stabilisce che la FDA riceva un **preavviso** per l'importazione di prodotti alimentari negli USA

**CHI**

**Qualsiasi persona** che sia a conoscenza delle informazioni richieste. La FDA stima che nella maggioranza dei casi se ne occuperanno spedizionieri, compagnie di spedizione e broker doganali locali, i quali sono già responsabili delle pratiche di spedizione e sdoganamento merci

#### **COME**

Il preavviso va presentato esclusivamente in maniera **elettronica** tramite il Prior Notice System della FDA al link [www.access.fda.gov](http://www.access.fda.gov) oppure tramite l'ABI/ACS (*Automated Broker Interface of the Automated Commercial System*) del Bureau of Customs and Border Protection.

Dopo l'invio del prior notice bisogna attendere una **ricevuta di conferma**.

È opportuno che il portatore o lo spedizioniere abbia con sé una copia della ricevuta quando arriva al porto d'entrata.

**NB:** nel caso di cattivo funzionamento dei due sistemi PN e ABI/ACS il prior notice deve essere presentato alla FDA via e-mail o via fax ma **non di persona**.

#### **QUANDO**

Il preavviso va presentato **non più di 5 giorni prima** dell'arrivo dei prodotti alimentari al porto d'entrata degli USA e non meno di:

- 2 ore prima via terra (strada)
- 4 ore prima via aerea o terra (treno)
- 8 ore prima via acqua
- prima della spedizione in USA tramite posta internazionale.

**NB:** in questo caso il pacco postale deve essere accompagnato dalla **ricevuta di conferma** del prior notice

- Un prior notice **incompleto** viene **rifiutato** ma c'è la possibilità di modificarlo
- Non si può modificare la natura del prodotto alimentare; si accettano correzioni una sola volta
- La correzione andrà fatta solo ed **esclusivamente** tramite il sito della FDA

**Non** è possibile modificare le informazioni contenute nel prior notice **dopo aver ricevuto la conferma**.

Il prior notice deve essere cancellato e **bisogna presentarne un altro** con le informazioni corrette.

Le informazioni qui riportate sono state desunte dal sito della Food and Drug Administration, per la norma integrale si veda il sito: [www.fda.gov](http://www.fda.gov).

## **EVENTI**

### **VISITA ISTITUZIONALE S.E. L'AMBASCIATORE DELLA REPUBBLICA CECA DOTT. LIBOR SESKA**

L'Euro Info Centre IT 383 Desk L'Aquila in collaborazione con la Camera di Commercio dell'Aquila, conformemente alla propria politica promozionale volta ad agevolare e rafforzare gli scambi con l'estero delle PMI della provincia, organizza, in data 13 febbraio 2004, alle ore 10:00, una Visita Istituzionale di S. E. l'Ambasciatore della Repubblica Ceca Dott. Libor Seska, che avrà luogo presso la sede camerale di C.so Vittorio Emanuele II, n.86, Salone Consiliare.

L'iniziativa ha lo scopo di verificare l'opportunità interscambio commerciale con il mercato Ceco, anche in vista della prossima adesione della Repubblica nell'Unione Europea.

La provincia dell'Aquila ha nella Repubblica Ceca una tradizionale forte presenza economica soprattutto nell'esportazione di prodotti del settore chimico -farmaceutico e plastico, registrando un trend positivo negli anni 2001 e 2002.

L'iniziativa, fortemente voluta dall'Ambasciata, vedrà la presenza di tutte le Associazioni di categoria della provincia.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0862667259, Dott.ssa Daniela Scimia.

Camera di Commercio dell'Aquila

**25 febbraio 2004**

### **MOSCA: ADESIONI ALLA ELEKTRO 2004**

L'ICE organizza una Partecipazione collettiva italiana alla prossima edizione di ELEKTRO 2004- 12° Mostra internazionale dell'elettronica, elettrotecnica, tecnologie, apparecchiature e materiali, che avrà luogo a MOSCA dal 7 al 11 giugno. La manifestazione, che si svolge sotto il patrocinio del

Ministero dell'Industria, scienza e tecnologia e della Camera di commercio e dell'industria della Federazione Russa, presenta ogni anno la più ampia varietà di produzioni e tecnologie del settore elettrotecnica (impiantistica per usi civili e industriali, illuminazione e illuminotecnica, produzione, distribuzione, trasporto di energia elettrica) e dell'elettronica (in particolare componenti-circuiti stampati- strumentazione per test e misura, apparecchiature medicali, diagnostica e strumentazione). Per aderire entro il 25 febbraio, [Mailto:mosca@mosca.ice.it](mailto:mosca@mosca.ice.it) oppure [Mailto:f.tango@ice.it](mailto:f.tango@ice.it)

**27 febbraio 2004**

#### **BUCAREST: ADESIONI ALLA CONSTRUCT EXPO**

L'ICE organizzerà un Punto Italia alla "CONSTRUCT EXPO 2004", la più importante manifestazione fieristica internazionale del settore edile in Romania, che avrà luogo a Bucarest dal 5 al 9 maggio. La Fiera si svilupperà su un'area di circa 60.000 mq articolati in 7 padiglioni tematici e precisamente: 1) Edifici, strutture, strade, ponti, infrastrutture; 2) Impianti elettrici; 3) Materiale per rifinitura, rivestimenti; 4) Serramenti, infissi e vetrate; 5) Impianti e macchinari per costruzioni; 6) Accessori ed impianti per l'esterno (piscine, solarium, irrigazione domestica); 7) Servizi, legislazione, consulenza, management. Il Punto Italia si svilupperà su un'area di circa 60 mq e prevede la realizzazione contestuale del servizio di catalogoteca e meeting point:. Per aderire entro il 27 febbraio [Mailto:bucarest.bucarest@ice.it](mailto:bucarest.bucarest@ice.it)

**3 - 5 maggio 2004**

#### **BRUXELLES: AZIENDE ABRUZZESI A BRUXELLES WINE EXPO**

L'ICE, nell'ambito della Convenzione ICE - Regione Abruzzo , organizza la partecipazione di aziende abruzzesi alla 14° edizione della Fiera internazionale "Bruxelles Wine Expo", a Bruxelles, dal 3 al 5 maggio. La "Bruxelles Wine Expo", rivolta ai settori vini e liquori, è l'unica iniziativa fieristica professionale del Benelux , ed assume particolare importanza in un mercato che con 6 milioni di ettolitri di vino importati si colloca nella terza posizione mondiale in termini di quantitativi importati, con una incidenza di oltre il 10% sui quantitativi esportati a livello mondiale. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio ICE di Pescara, Alfredo Giorgi, tel. 085.36136, [Mailto:alfredo.giorgi.pescara@ice.it](mailto:alfredo.giorgi.pescara@ice.it) .

**6 maggio 2004 - 5 giugno 2004**

#### **ITALIA: PARTE IL PROGETTO NAUTICA MED**

Il progetto Nautica Med, co-finanziato nell'ambito degli Accordi di programma ICE/Unioncamere, gestito da ICE e Azienda Speciale SIDI-Eurospostello della Camera di Commercio di Ravenna, elaborato e promosso in collaborazione con il Consorzio Export Nautico di Ravenna, si pone l'obiettivo di analizzare il settore della nautica da diporto ed il suo indotto nei Paesi della sponda sud del Mediterraneo (Turchia e Tunisia) e in Croazia. L'iniziativa è rivolta a tutti gli operatori del settore della cantieristica da diporto e indotto (cantieristica da diporto a vela e a motore, motori marini, officine meccaniche, carpenteria metallica, impiantistica oleodinamica, impianti elettrici/elettronici, carpenteria in legno, arredamento e allestimento per imbarcazioni, componentistica e accessori, natanti e articoli specializzati, ingegneria, progettazione, design e consulenze). Il progetto si articola in più fasi: 1) realizzazione di una guida sul settore della nautica nei Paesi oggetto del progetto; 2) organizzazione di una missione di ditte italiane in Tunisia e partecipazione ICE/Sidi Eurospostello al "Salone Nautico Internazionale", che si svolge ad Hammamet dal 6 all'11 maggio; 3) invito di operatori esteri in Italia all'evento "Nautica MED" che si svolge a Ravenna dal 3 al 5 giugno. Gli operatori saranno selezionati dagli uffici ICE di Tunisi, Istanbul e Zagabria. In tale occasione saranno organizzati un workshop, business meeting e visite a cantieri e/o aziende italiane. Per informazioni, Eralda Morreale, ICE Bologna, tel. 051.6486577, [Mailto:eralda.morreale.bologna@ice.it](mailto:eralda.morreale.bologna@ice.it) .